Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 18 aprile 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 13 settembre 1948
registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1948
registro Presidenza n. 20, foglio n. 39.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

MARCHINI Andrea di Giuseppe e di Lardetti Enrica, nato a Massa (Massa-Carrara) nel 1921, carabiniere, partigiano combattente (*alla memoria*). — Carabiniere audace e valoroso acclamato caposquadra dai suoi partigiani che lo vollero loro comandante, di ritorno in pattuglia da un'ardita missione compiuta oltre lo schieramento nemico, veniva attaccato da un reparto tedesco. Benchè in condizioni di inferiorità numerica e benchè ogni libertà di movimento fosse intralciata da un campo minato, accettava l'impari lotta e con indomito valore sosteneva l'urto nemico. Mutilato di un piede asportato dallo scoppio di una mina, vincendo lo strazio della carne ridotta a brandelli, con l'intenso fuoco del suo mitra fronteggiava per due ore l'avversario incitando con l'esempio e con la parola i suoi uomini a resistere fino all'estremo per non abbandonare i compagni feriti. Colpito a morte cadeva da eroe con la fronte volta al nemico, confermando e perpetuando con l'offerta della sua vita le nobili tradizioni dell'Arma dei carabinieri che ha per credo abnegazione, dovere e sacrificio. — Monte Carchio (Toscana), 15 dicembre 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

TRAVERSO Edoardo fu Antonio e di Sirice Anna, nato a Buenos Ayres (Argentina) nel 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Cittadino argentino di origine italiana, ani-

mato da santo ideale per la causa della libertà, imbracciava le armi contro l'oppressore della gran Madre Italia. Divenuto valoroso partigiano e distintosi per ardimento e sprezzo del pericolo in numerose azioni di guerra, durante uno scontro con preponderanti forze fasciste, allo scopo di proteggere la ritirata dei compagni che erano per essere sopraffatti, si portava allo scoperto a pochi metri dal nemico e aprendo il fuoco col suo fucile mitragliatore, richiamava su di sè la reazione avversaria. Mortalmente colpito esalava lo spirito immortale offrendo la sua giovane esistenza per la redenzione della Patria e per la salvezza dei compagni. — Sant'Anna di Bernezzo (Valle Stura) 18 aprile 1944.

(976)

Decreto 14 ottobre 1948
registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1948
registro Presidenza n. 20, foglio n. 150

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LEPETIT Roberto fu Camillo e fu Moretti Bianca, nato a Lezza (Como) nel 1906, partigiano combattente (*alla memoria*). — Apostolo del movimento di liberazione organizzò e diresse l'assistenza di sbandati, profughi e perseguitati che nella sua casa trovarono asilo e conforto. Intendente delle formazioni partigiane della zona profuse capacità e mezzi per il potenziamento dell'importante servizio che dette modo alle masse di volontari di vivere, combattere e vincere. Combattente di eccezionale valore impugnò le armi per ostacolare l'avanzata nemica e sempre ed ovunque fu di esempio ai suoi uomini per ardimento e sprezzo del pericolo. Sorpreso dai tedeschi in piena attività clandestina non esitò, cosciente del martirio cui andava incontro, a sacrificare se stesso per dare modo agli altri di sfuggire alla cattura e, dopo lungo calvario fieramente sopportato in gelida deportazione, offriva alla Patria lontana ed amata la ancora giovane esistenza. Fulgida figura di patriota, degna delle più nobili tradizioni del Risorgimento italiano. — Garessio, Milano, Ebensee, 8 settembre 1943-4 maggio 1945.

(979)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° aprile 1949, n. 140.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (3° provvedimento).

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49, è introdotta la variazione di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1948-49 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1948-49 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

TABELLA *A*.

Tabella di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49

In aumento:

Cap. n. 87. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	L.	5.400.000.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1948-49

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 43. — Spese per i viaggi dei Ministri, ecc.	L.	4.000.000
Cap. n. 137. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc.	»	300.000
Cap. n. 307. — Mercedi e cottimi agli operai della Zecca, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 428. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 462-*bis*. — Indennità da corrispondere al personale di ruolo, ecc.	»	3.168.400
Cap. n. 499-*bis* (di nuova istituzione). — Valore nominale delle monete di nichelio ritirate dalla circolazione (regio decreto-legge 24 giugno 1940, n. 743, convertito nella legge 25 settembre 1940, n. 1401; legge 21 ottobre 1940, n. 1460 e decreti Ministeriali 15 novembre 1940, n. 4948 e 10 marzo 1942, n. 108006)	»	4.898.170
Totale degli aumenti	L.	313.866.570

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 488-*bis*. — Valore nominale delle monete di nichelio ritirate dalla circolazione, ecc. (soppresso)	L.	4.898.170

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 5. — Paghe, ecc. ai salariati temporanei, ecc.	L.	5.700.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA C.

Tabella di variazioni al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato

ENTRATA.

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc. . . . L. 5.400.000.000

SPESA.

In diminuzione:

Cap. n. 31. — Compra di tabacchi greggi, ecc. . L. 5.400.000.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 1948.

Cessione all'Associazione « Amici dell'arte » di Piacenza di pubblicazioni e di mobili già di pertinenza del soppresso istituto nazionale di cultura fascista.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Vista l'istanza in data 5 febbraio 1948, con la quale il presidente dell'Associazione « Amici dell'arte » di Piacenza chiede che siano destinati alla società stessa i mobili e le pubblicazioni già di pertinenza della locale sezione dell'istituto nazionale di cultura fascista;

Considerato che tali pubblicazioni e mobili erano già di pertinenza della predetta Associazione « Amici dell'arte », alla quale vennero ritirati nell'anno 1932, all'atto della costituzione della sezione del soppresso istituto nazionale di cultura fascista di Piacenza;

Ritenuto che la richiesta merita accoglimento per le finalità culturali d'interesse collettivo cui i predetti beni vengono destinati;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

Le pubblicazioni ed i mobili posti in Piacenza, già di pertinenza del soppresso istituto nazionale di cultura fascista, descritti nell'unito elenco che forma parte integrante del presente decreto, sono ceduti all'Associazione « Amici dell'arte » di Piacenza, con l'obbligo di inalienabilità e di destinazione perenne per l'incremento della cultura artistica, storica e letteraria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1949
Registro Presidenza n. 24, foglio n. 1. — FERRARI

(1379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa *Filomena Iannoni* fu Filippo, nata a Falconara il 25 febbraio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1370)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Siena, località Belriguardo

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Siena, località Belriguardo, della estensione di ettari 467 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada nazionale Cassia, dal km. 232,800 al km. 232,900, strada comunale per Santa Colomba, fino alla Venturina;

ad *ovest*: strada comunale come sopra, dalla Venturina al podere « Fabbrica », via del Casalino fino al bivio per « Selvaccia »;

a *sud*: strada comunale per Siena, dal bivio suddetto a Belriguardo;

ad *est*: strada vicinale da Belriguardo alla strada nazionale Cassia.

(1382)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave, Cimadolmo, Maserada e Spresiano (Treviso).

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave, Cimadolmo, Maserada e Spresiano (Treviso), della estensione di ettari 1620, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini.

a *nord*: argine sinistro del fiume Piave, da casa Vendrame fino a Cimadolmo (rampa Massuggia);

ad *est*: da rampa Massuggia, strada campestre Facchin (detta Sassetto), passa per le scuole delle Grave, fino all'incrocio del ciglio interno destro del fiume Piave;

a *sud*: dal predetto incrocio il ciglio fino a Salettuol, da qui strada comunale fino all'incontro dell'argine destro del Piave (Fornace), poi detto argine fino a casa Forte;

ad *ovest*: da casa Forte strada campestre fino all'argine del canale della Priula. Da questo punto tratto ideale che attraversa il greto del Piave fino a casa Vendrame.

(1383)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di La Maddalena (Sardegna)

Con decreto interministeriale 2 aprile 1949, per cessato interesse agli effetti della difesa dello Stato, l'immobile sito nel comune di La Maddalena (Sardegna), mappale n. 157, foglio n. 14, cessa dalla destinazione ad uso pubblico e passa al patrimonio dello Stato.

(1392)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	187055	Società fra militari in congedo del mandamento di Sanfront (Cuneo)	5 —
Id.	187056	Come sopra	25 —
Cons. 3,50 % (1906)	439129	Come sopra	35 —
Id.	438130	Come sopra	7 —
Id.	459482	Come sopra	7 —
Id.	724060	Come sopra	10,50
Id.	672111	Società fra militari in congedo del mandamento di Sanfront con sede in Sanfront (Cuneo)	7 —
Id.	818314	Società militari in congedo di Sanfront	35 —
Id.	527345	Società fra militari in congedo di Sanfront	10,50
P. R. 3,50 % (1934)	45779	Società militari in congedo del mandamento di Sanfront (Cuneo)	3,50
Id.	45780	Come sopra	3,50
Id.	112441	Come sopra	7 —
Id.	146027	Come sopra	17,50
Id	254830	Come sopra	35 —
Id.	344997	Come sopra	3,50
Id.	400985	Occelli Giacomo di Giovanni Battista, dom. a Sanfront (Cuneo) e Ferrato Giovanni e Maria di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Revello (Cuneo), tutti quali eredi indivisi di Bessone Caterina fu Giuseppe	70 —
Cons. 3,50 % (1906)	634968 (nuda proprietà)	Rolle Giacomo fu Carlo, dom. a Torino, con usufrutto a Ferrero Maddalena fu Giuseppe ved. di Rolle Carlo, dom. a Torino	154 —
Id.	634971 (nuda proprietà)	Come sopra	24,50
Rendita 5 % (1935)	16873	De Cicco Vittoria di Baldassarre moglie di Mancini Angelo, dom a Pomigliano d'Arco, vincolata per dote	2.500 —
P. R. 3,50 % (1934)	359160 (nuda proprietà)	Coradeschi Fernanda ed Elide di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Giorgini Elvira fu Pietro moglie di Coradeschi Giuseppe, dom. in Roma, con usufrutto a Giorgini Elvira fu Pietro moglie di Coradeschi Giuseppe, dom. in Roma	521,50
Rendita 5 % (1935)	160967	Allasina Bernardo fu Antonio, interdetto, sotto la tutela di Frontero Giuseppe fu Stefano, dom. a Venasca (Cuneo)	2.335 —
P. R. 3,50 % (1934)	325363	Gino Teresa di Pietro moglie di Graziano Carlo, dom. a Scurzolengo (Alessandria), vincolata per dote	350 —
Rendita 5 % (1935)	206941	Contabile del Portafoglio dello Stato	2.150.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 febbraio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(552)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, sull'esclusione delle donne da alcuni impieghi pubblici;
Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;
Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;
Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto l'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;
Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, relativo all'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione del limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia prestato cinque anni di lodevole servizio;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti di guerra;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che prevede l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;
Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente « Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato »;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 9 gennaio 1949, n. 30435/12106.2.14.4/1.3.1 che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a venti posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.
Al suddetto concorso non possono parteciparvi le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in scienze forestali, ovvero la laurea in scienze agrarie o la laurea in ingegneria civile conseguita in una università della Repubblica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale delle foreste non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Ai concorrenti che risiedano nelle colonie e all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi.

Lo stesso limite massimo è elevato a 44 anni:

c) per i mutilati o invalidi di guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni e assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione;

e) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo d'età, inoltre, è elevato a 45 anni a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto, peraltro, assorbe ogni altra elevazione dei limiti d'età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili statali di ruolo ovvero impiegati civili statali non di ruolo che, a norma del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, purchè, alla data del presente bando, non sia già cessato il rapporto d'impiego non di ruolo.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. — Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie o in ingegneria civile.

4. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci del Comune ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è idoneo al servizio forestale.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quelle dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *c*), del presente articolo, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma, da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere al concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti, di cui al n. 1, lettera *a*), del presente articolo esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, le qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima della esecuzione delle prove orali, del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1, lettera *c*), del presente articolo, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa

delle colonie dell'Africa orientale, o per il conflitto 1940-43 o per la guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza dei predetti conflitti, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e legalizzato dal prefetto.

8. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata, e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione della tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24 dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, o salariati di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 9 dell'art. 4. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono ».

Il personale salariato di ruolo e il personale civile non di ruolo di cui ai due comma precedenti che a mente dell'art. 4, n. 1, ultimo capoverso, intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 dell'art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 6.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 3 ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3 primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 4, n. 1, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 1.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *b*), del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale e si effettueranno in base ai seguenti programmi:

a) per i laureati in scienze forestali:

1) Selvicoltura;
2) Assestamento;
3) Economia ed estimo forestale;
4) Sistemazioni montane;
5) Dendrometria;
6) Topografia;
7) Agricoltura e zootecnia montana;
8) Legislazione forestale.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4; la prova orale potrà cadere su tutto il programma;

b) per i laureati in scienze agrarie:

1) Economia ed estimo agrario;
2) Agricoltura e zootecnia con particolare riguardo a quella della montagna;
3) Sistemazioni idrauliche;
4) Costruzioni rurali;
5) Topografia;
6) Idraulica agraria;
7) Legislazione agraria.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3), 4); la prova orale potrà cadere su tutto il programma;

c) per i laureati in ingegneria civile:
1) Costruzioni idrauliche con particolare riguardo alle sistemazioni dei torrenti;
2) Costruzioni stradali;
3) Costruzioni rurali;
4) Topografia;
5) Estimo rurale;
6) Materie giuridiche;
7) Geologia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Art. 9.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui saranno tenute tanto le prove scritte che la prova orale.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

Dei venti posti messi a concorso, numero otto posti sono riservati ai laureati in scienze forestali, numero sei posti ai laureati in scienze agrarie e numero sei posti ai laureati in ingegneria civile.

Qualora però il numero dei vincitori del concorso per ciascuna categoria di laureati fosse inferiore al numero dei posti riservati alla categoria stessa, la differenza sarà colmata con gli idonei delle altre due categorie secondo l'ordine di graduatoria conseguito.

A tal fine verranno formate tre distinte graduatorie dei vincitori del concorso, una per categoria di laureati; ed un'unica graduatoria degli idonei che eccedono i posti messi a concorso.

Art. 12.

La graduatoria finale dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 6 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 13.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di un anno. Di essi quelli laureati in scienze forestali dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nella sede in cui saranno destinati, mentre i laureati in scienze agrarie ovvero in ingegneria saranno inviati a frequentare un corso di addestramento in materie forestali, le cui modalità e durata sono stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Trascorso il periodo di prova, se a giudizio del Consiglio di amministrazione i vincitori del concorso avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo A, nonchè l'indennità speciale di servizio forestale di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova, ma non del corso di addestramento per i laureati in scienze agrarie o in ingegneria civile, e conseguiranno senz'altro la nomina ad ispettore aggiunto con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che non assuma servizio, nel termine stabilito, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, gruppo A, oltre l'indennità di caro-vita e l'indennità speciale di servizio forestale, spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Nessun rimborso o indennità compete a coloro che vengono inviati a frequentare il corso d'addestramento in materie forestali e sono a loro carico le eventuali spese per tasse, contributi laboratori e libri: per i periodi di escursioni fuori della sede del corso percepiranno, se dovute, le indennità di missione spettanti a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni.

Art. 17.

Il direttore generale delle Foreste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1949

Il Ministro SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1949
Registro Az. di Stato For. dem. n. 3, foglio n. 238. — FLAMMIA

(1361)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.